

Rilascio / Rinnovo del Permesso di Soggiorno per Stranieri da presentare presso gli Uffici Postali abilitati

I moduli necessari si possono reperire presso gli uffici postali abilitati di cui troverete un elenco nel sito <http://www.portaleimmigrazione.it/>

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

(artt. 29, 30 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod.)

- a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);
- c. Per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno il Modulo 1 è compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;
- d. La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere corredata da una dichiarazione del familiare, che ha richiesto ed ottenuto il ricongiungimento familiare o con il quale è stata effettuata la coesione familiare, di provvedere al sostentamento del componente il suo nucleo familiare.

NOTE:

- Il permesso per motivi di famiglia ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a questo ultimo;
- Il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. In particolare:
 - a. l'esercizio di attività di lavoro subordinato può avvenire previo inserimento nell'elenco anagrafico o se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro;
 - b. l'esercizio di attività di lavoro autonomo può avvenire previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente previsto per l'attività professionale svolta.
- Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia è rilasciato allo straniero che ha fatto ingresso per ricongiungimento familiare, o con un visto al seguito del proprio familiare, o negli altri casi indicati nella scheda "conversione del permesso di soggiorno da altro motivo in quello per famiglia";
- Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive. Ugualmente il minore affidato, segue la condizione giuridica dello straniero affidario. Al compimento del 14° anno di età il minore potrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per famiglia autonomo fino al compimento della maggiore età.
- Allo straniero che effettua la coesione familiare con cittadino italiano o di uno Stato membro dell'U.E. o con straniero titolare di carta di soggiorno per stranieri è rilasciata la carta di soggiorno.

PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA DEL FIGLIO MINORE ULTRAQUATTORDICENNE

(art. 9, 30 e 31 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. Artt. 16 e 17 DPR 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per la richiesta di rilascio del permesso /carta di soggiorno il Modulo 1 sarà compilato presso lo Sportello Unico Immigrazione, che ha rilasciato il nulla osta all'ingresso per il ricongiungimento familiare;

d) Per la richiesta di permesso di soggiorno per famiglia autonomo, del minore ultraquattordicenne già inserito nel permesso di soggiorno di uno dei genitori, e con questi convivente nel modello 1 dovrà necessariamente essere riportato il numero del permesso di soggiorno del genitore.

NOTE:

- Al compimento del quattordicesimo anno di età al minore, iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno dei genitori, è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, o la carta di soggiorno. Uguale disciplina si applica anche al minore iscritto sul permesso di soggiorno/ carta di soggiorno dello straniero affidatario.

- Il permesso di soggiorno per famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro.

- Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare, è rinnovabile insieme con questo ultimo.

- Al compimento della maggiore età allo straniero titolare di un permesso di soggiorno per famiglia è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro a seconda dell'attività svolta.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

(art. 5 e 26 Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 39 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);

c) Per il rilascio del permesso di soggiorno: 1) fotocopia della certificazione, rilasciata dalla rappresentanza diploma-tica/consolare italiana nel Paese di appartenenza dello straniero, dell'esistenza dei requisiti, previsti dall'art. 26 del decreto legislativo 286/98 e successive modifiche e dall'art. 39 del

D.P.R. 394/99 e successive modifiche, per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo.

d) Per il rinnovo del permesso di soggiorno: 1) fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione in apposito albo o registro, o della presentazione di dichiarazione o denuncia prevista dalla normativa

vigente per l'esercizio della attività professionale svolta;

2) fotocopia iscrizione alla CCIAA;

3) fotocopia dichiarazione dei redditi.

e) L'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che svolge in Italia attività come socio prestatore d'opera presso società, anche cooperative, dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione indicata nelle lettere a, b, d, anche di: 1) dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata fotocopia del documento d'identità del dichiarante; 2) fotocopia del libro soci (pagina del frontespizio del libro soci unitamente alla pagina relativa alla iscrizione dello straniero socio).

NOTE

1) Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero e consente l'esercizio del lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro. Con il rinnovo è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

2) Il permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro autonomo nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per cittadini stranieri. In tale caso la certificazione attestante la presenza dei requisiti richiesti dalla norma per il lavoro autonomo è rilasciata dallo Sportello Unico Immigrazione previa verifica della disponibilità di una quota e la compilazione dei moduli 1 e 2 per la richiesta di permesso di soggiorno avverrà presso questo ultimo Ufficio.

3) La condanna irrevocabile per i reati in materia di tutela del diritto di autore, di contraffazione, uso e commercio di marchi o segni distintivi contraffatti comporta la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero.

4) Il reddito dovrà essere non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e dovrà essere dimostrato allegando la fotocopia della dichiarazione dei redditi, o in caso di attività in forma autonoma iniziata nell'anno, o nei quali l'ordinamento non preveda l'obbligo della dichiarazione dei redditi, il reddito potrà essere dimostrato con altra "obiettiva" documentazione.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO
(artt. 5, 5 bis, 21, 22 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. artt 9, 13, 14 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro Subordinato;
- d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico Immigrazione competente, ad eccezione dei casi nei quali il contratto di soggiorno per lavoro non abbia subito alcuna variazione rispetto a quello sottoscritto al momento dell'ingresso in Italia.

NOTE:

1) Il permesso di soggiorno per lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. La durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare la durata di un anno per un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di due anni per quello a tempo indeterminato.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, non stagionale, consente l'esercizio del lavoro autonomo previa acquisizione del titolo abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto per l'esercizio dell'attività professionale svolta e sempre che sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio della attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperativa. Con il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE
(art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e succ. mod. art. 38 D.P.R. 394/99 e succ. mod.)

- a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);
- b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n. 4);
- c) Per il rilascio del permesso di soggiorno i moduli 1 e 2 sono compilati presso lo Sportello Unico Immigrazione all'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale.
- d) Per la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta copia del contratto di soggiorno per lavoro subordinato stagionale sottoscritto tra le parti unitamente alla ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale lo stesso è stato inviato allo Sportello Unico competente

NOTE:

1) L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validità da 20 giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro.

2) Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale pluriennale (art. 5, comma 5 ter,

Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modifiche) è richiesto presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

(art. 22 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; art. 37 DPR 394/99 e succ. mod.)

a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1 e 2);

b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n°4);

c. Certificazione della dichiarazione resa al centro per l'impiego (già iscrizione liste collocamento).

NOTE:

- La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno.

- Lo straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque per un periodo non inferiore a sei (6) mesi.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO

(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod. ; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)

a. Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);

b. Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n.4);

c. Per il primo rilascio del permesso di soggiorno deve essere prodotta:

1) fotocopia della certificazione attestante il corso di studio da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare Italiana all'atto del rilascio del visto di ingresso;

2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e/o infortuni.

d. Per il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere prodotta:

1) fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno. Lo studente lavoratore può dimostrare il reddito tramite compilazione del modulo 2;

2) fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia ed infortuni.

3) fotocopia certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il 1° rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi del permesso di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

NOTE

1) Il permesso di soggiorno per studio autorizza lo svolgimento di attività lavorativa part-time per un massimo di 20 ore settimanali e un limite annuale di 1.040 ore.

2) Il permesso di soggiorno per studio può essere rinnovato solo se il visto di ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studio pluriennale.

3) Il permesso di soggiorno per studio non può essere in ogni caso rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

4) Il permesso di soggiorno per studio non può essere utilizzato o rinnovato per la frequenza di un corso di studi diverso da quello per il quale è stato concesso il visto ad eccezione del transito ad altra facoltà concesso dalla Autorità accademica e dell'accesso ad un corso di tipo universitario intrapreso al termine della frequenza in Italia o un corso di livello medio/superiore.

5) Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in quello per lavoro acquisendo una quota nell'ambito del decreto di programmazione dei flussi di ingresso per lavoro dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dalla norma per la tipologia del lavoro svolto:

- dallo straniero già regolarmente presente sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore

età;

- dallo straniero che ha conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza del relativo corso di studi in Italia.

AGGIORNAMENTO DELLA CARTA O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

a) Istanza compilata e sottoscritta dall'interessato (Modulo 1);

b) Fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente (vedi tabella n° 4);

c) In relazione all'aggiornamento richiesto deve essere prodotta la seguente documentazione:

· Cambio di domicilio: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

· Inserimento del figlio minore nato in Italia: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione.

· Inserimento del figlio infraquattordicenne che ha fatto ingresso in Italia a seguito del rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito: è sufficiente la compilazione del modulo 1, quale autocertificazione, allegando la fotocopia del passaporto o titolo equipollente con il quale il minore ha fatto ingresso in Italia.

· Aggiornamento dati del passaporto o documento equipollente: è sufficiente compilare il modulo 1, allegando fotocopia del nuovo passaporto o documento equipollente.

· Variazioni anagrafiche. Per le variazioni inerenti il nome, cognome, data e luogo di nascita e cittadinanza dovrà essere prodotta una dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica/Consolare del Paese di appartenenza attestante che le nuove generalità anagrafiche si riferiscono alla medesima persona.

· Aggiornamento delle fotografie. Qualora la carta di soggiorno sia utilizzata come documento di identificazione personale devono essere aggiornate le fotografie ogni cinque (5) anni: è sufficiente la compilazione del modulo 1.